

G.P.P. Green Public Procurement

Appalti verdi obbligatoriosi nel codice degli appalti

VALERIA VEGLIA
Città metropolitana di Torino



PNRR
SCUOLA 4.0

Procedure di acquisto nel rispetto dei principi ambientali obbligatori

Ore 9:15 Ingresso partecipanti

Ore 9:30 Inizio lavori

Interventi:

La rete A.P.E. - introduzione e saluti dell'Ufficio V Ambito Territoriale di Torino
Prof.ssa Barbara Azzarà - docente distaccata presso USR Piemonte - Uff. V.A.T. Torino

Procedure di acquisto e di conferimento degli incarichi: inquadramento normativo e applicazione concreta nel PNRR

Dott.ssa Stefania Ciasullo - funzionario presso USR Piemonte - Uff. V.A.T. Torino
Dott.ssa Antonella Mancuso - DSGA IIS Majorana di Grugliasco

Appalti verdi obbligatori nel codice degli appalti
Dott.ssa Valeria Veglia - Città Metropolitana di Torino

Requisiti ambientali e rispetto del principio DNSH per ITC
Dott. Marco Glisoni - ARPA Piemonte

Buone Pratiche nella gestione dei procedimenti degli acquisti
Dott.ssa Anella Santangelo - DSGA Corvito Umberto I di Torino
Dott.ssa Rosalba Gallo - DSGA IIS Bodoni Paravia di Torino
Dott.ssa Maria Rosa Ricaldone - DSGA Liceo Cattaneo di Torino

Dibattito e domande
Modera: Prof.ssa Barbara Azzarà

Ore 12:00 Fine lavori

14 Aprile 2023

iscrizioni

<https://forms.office.com/e/UZa24xTf3F>



ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI – GPP nelle Strategie per lo sviluppo sostenibile



**AFFERMARE MODELLI
SOSTENIBILI DI
PRODUZIONE E
CONSUMO**

Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare

Promuovere la fiscalità ambientale

Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie

Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni


Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde

Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile

Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera


Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l'intera filiera

Promuovere le eccellenze italiane



Il GPP si qualifica come il principale strumento della strategia europea su “Consumo e Produzione Sostenibile” e, più in generale, per il perseguimento di specifici obiettivi delle Strategie per lo sviluppo sostenibile e per la transizione ecologica dell’economia.

- ✓ Riduzione degli **impatti** ambientali
- ✓ Tutela e miglioramento della **competitività** delle imprese
- ✓ Stimolo all'**innovazione**
- ✓ **Razionalizzazione** della spesa pubblica
- ✓ Diffusione di **modelli** di consumo e di acquisto sostenibili
- ✓ **Efficienza** e risparmio di risorse naturali, in particolare energia
- ✓ Riduzione dei **rifiuti** prodotti
- ✓ Riduzione uso **sostanze pericolose**
- ✓ **Integrazione** delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente
- ✓ Miglioramento dell’**immagine** della pubblica amministrazione
- ✓ Accrescimento delle **competenze** degli acquirenti pubblici



ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI – GPP

La definizione della Commissione Europea

“[...] l’approccio in base al quale le **Amministrazioni Pubbliche** integrano i **criteri ambientali** in **tutte le fasi del processo di acquisto**, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il **minore impatto possibile sull’ambiente** lungo l’**intero ciclo di vita**”

Acquisto di prodotti e servizi che hanno un ridotto effetto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo

Criteri di qualificazione ambientale nelle ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi



https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=7c-gmt6MSWg&t=154s>


Video: <https://www.youtube.com/watch?v=Atu6rH5U7Mk>



European
Commission

ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA)

E' la metodologia che consente di valutare l'impatto sull'ambiente complessivo di un prodotto, prendendo in considerazione tutto il suo ciclo di vita, a partire dalle attività relative all'estrazione e al trattamento delle materie prime, ai processi di fabbricazione, al trasporto, alla distribuzione, all'uso, ai ricicli e riutilizzi e allo smaltimento finale.



ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI – GPP

In Italia

QUADRO GIURIDICO - Codice degli Appalti

Art. 34 (vecchio) o 57 (nuovo, in vigore ma efficace dal 1 luglio 2023)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (**PAN GPP**) – D.M. 135/2008, aggiornamento 2013

CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI



SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA –
LCC *(non trattata oggi)*

SOSTENIBILITÀ
SOCIALE *(non trattata oggi)*

ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI – GPP

Art. 34 del “vecchio” Codice degli Appalti (fino al 1 luglio 2023)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'**inserimento**, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi** adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2. I **criteri ambientali minimi** definiti dal decreto di cui al comma 1 sono **tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

3. **L'obbligo** di cui ai commi 1 e 2 **si applica per gli affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI – GPP

Art. 57 “nuovo” Codice degli Appalti (in vigore ma efficace dal 1 luglio 2023)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'**inserimento**, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi** definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Tali **criteri**, in particolare quelli **premianti**, sono **tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.

Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - **PAN GPP** - identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i **'Criteri Ambientali Minimi' (CAM)**

<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>



I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

- ✓ Si definiscono **criteri ambientali “minimi”** in quanto sono requisiti di base, **superiori alle previsioni di legge già esistenti**, per qualificare gli acquisti preferibili dal punto di vista della sostenibilità.
- ✓ Sono frutto di ampi processi di consultazione.
- ✓ Sono approvati (se nuovi o aggiornati) con appositi DM
- ✓ **Ad oggi sono stati adottati CAM per 20 categorie di forniture ed affidamenti.**

GPP - CAM Ministeriali IN VIGORE (aggiornamento marzo 2023)

CATEGORIA DI PRODOTTO/SERVIZIO	D.M. DI APPROVAZIONE DEI CAM	FORMAZIONE A.P.E. ONLINE
ARREDI PER INTERNI (fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile)	DM 23 giugno 2022	27 APRILE 2023
ARREDO URBANO	DM 5 febbraio 2015	
AUSILI PER L'INCONTINENZA	DM 24 dicembre 2015	
CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE	DM 17 maggio 2018	
CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA	DM 4 aprile 2013	
CARTUCCE TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO - SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI CARTUCCE TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO	DM 17 ottobre 2019 (+ Circolare esplicativa)	
EDILIZIA (affidamento servizi di progettazione e affidamento lavori per interventi edilizi)	DM 23 giugno 2022	DISPONIBILE SUL SITO A.P.E.

GPP - CAM Ministeriali IN VIGORE (aggiornamento marzo 2023)

CATEGORIA DI PRODOTTO/SERVIZIO	D.M. DI APPROVAZIONE DEI CAM	FORMAZIONE A.P.E. ONLINE
ESECUZIONE DI TRATTAMENTI FITOSANITARI SULLE O LUNGO LE LINEE FERROVIARIE E STRADE	DM 15 febbraio 2017 (+ linee di indirizzo)	
EVENTI (servizi di organizzazione e realizzazione)	DM 19 ottobre 2022	18 APRILE 2023
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura di sorgenti luminose, acquisizione di apparecchi e servizio di progettazione di impianti)	DM 27 settembre 2017	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio)	DM 28 marzo 2018	
ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI (servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento)	DM 07 marzo 2012	
LAVAGGIO INDUSTRIALE E NOLEGGIO TESSILI E MATERASSERIA	DM 09 dicembre 2020	
RIFIUTI URBANI (servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, pulizia e spazzamento stradale, fornitura veicoli, contenitori e sacchetti)	DM 23 giugno 2022	

GPP - CAM Ministeriali IN VIGORE (aggiornamento marzo 2023)

CATEGORIA DI PRODOTTO/SERVIZIO	D.M. DI APPROVAZIONE DEI CAM	FORMAZIONE A.P.E. ONLINE
RISTORAZIONE COLLETTIVA E DERRATE ALIMENTARI	DM 10 marzo 2020 (+ relazione di accompagnamento)	
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE (edifici e ambienti a uso civile, sanitario) E PRODOTTI DETERGENTI	DM 29 gennaio 2021 (Decreto correttivo n. 24 settembre 2021)	DISPONIBILE SUL SITO A.P.E.
STAMPANTI (servizio stampa gestita, servizio noleggio stampanti e apparecchiature multifunzione, acquisto o leasing stampanti e multifunzione per ufficio)	DM 17 ottobre 2019	
PRODOTTI TESSILI (includere mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale)	DM 30 giugno 2021	
VEICOLI (acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada)	DM 17 giugno 2021	DISPONIBILE SUL SITO A.P.E.
VERDE PUBBLICO (gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde)	DM 10 marzo 2020	

GPP - CAM Ministeriali IN CORSO DEFINIZIONE (agg. marzo 2023)

Fornitura e noleggio PRODOTTI TESSILI (revisione DM 30 giugno 2021)

PC E SERVER (revisione DM 13 dicembre 2013)

ARREDO URBANO (revisione DM 5 febbraio 2015)

Servizio TRASPORTO PUBBLICO (nuovo)

SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI (revisione DM 7 marzo 2012)

Servizi di vendita bevande e alimenti (BAR INTERNI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI) (nuovo)

Servizi di progettazione e lavori per la NUOVA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE (nuovo)

I CAM – LA STRUTTURA



Fonte: Ministero della Transizione Ecologica



IN ITALIA: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>

IN EUROPA: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

FASI DI UN APPALTO IN CUI INTEGRARE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

1. Identificazione delle esigenze e delle migliori soluzioni per soddisfarle
2. Definizione dell'oggetto dell'appalto
3. Definizione delle specifiche tecniche dell'oggetto dell'appalto (artt.34 "vecchio" – 57 "nuovo" *Criteria di sostenibilità energetica e ambientale* richiamato anche nell'83 *Bandi e avvisi*, 68 "vecchio" – 79/All.II.5 "nuovo" *Specifiche tecniche*, 69 "vecchio" – 80/All. II.5 "nuovo" *Etichettature*) e relativi mezzi di prova (art. 82 "vecchio" – 105/All. II.8 "nuovo" *Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*)
4. Selezione dei candidati (rif. a SGA art.87 "vecchio" -)
5. Aggiudicazione (art. 95 + 96 "vecchio" – 108/All. II.8 "nuovo") – LCC non sarà oggetto di approfondimento
6. Esecuzione (art. 100 "vecchio" – 113 "nuovo")

I CAM: MONITORARE LE ESIGENZE

Analisi preliminare di fabbisogni degli acquisti e della relativa spesa per:

- ◆ razionalizzare gli acquisti a monte;
- ◆ conoscere lo stato attuale di applicazione del GPP;
- ◆ pianificare le tempistiche per la redazione degli appalti: se introduciamo novità (non solo in termini di contenuti, ma – magari – anche nuove fasi...) sappiamo bene che ci occorrerà più tempo.



L'analisi preliminare per la razionalizzazione dei fabbisogni

La razionalizzazione dei fabbisogni dovrebbe andare di pari passo con l'introduzione degli acquisti verdi.

Significa intervenire per eliminare o ridurre gli sprechi di risorse naturali ed economiche attraverso per esempio:

- ✓ l'introduzione di procedure per la dematerializzazione (es: riduzione dell'uso di carta attraverso l'informatizzazione di procedure amministrative);
- ✓ la sostituzione di acquisti di beni con acquisti di servizi (es. servizio copie invece di fotocopiatori; noleggio invece di acquisto di beni durevoli);
- ✓ la diffusione di comportamenti di consumo responsabile (es. riuso e riutilizzo, uso corretto delle apparecchiature).

LCC – LIFE CYCLE COSTING: Stima dei costi che vengono sostenuti in tutte le fasi del ciclo di vita di un bene, servizio o opera.

- ◆ Dal punto di vista dell'**acquirente** di un bene, di un servizio o di un'opera, l'LCC mira ad includere nella decisione d'acquisto, oltre al prezzo, anche i costi che dovranno essere sostenuti nelle fasi di vita successive:
 - Costo di acquisto e costi connessi (consegna, installazione, messa in funzione ecc.);
 - Costi di funzionamento (energia, ricambi, manutenzione ecc.);
 - Costi connessi alla fine del ciclo di vita (dismissione, recupero, smaltimento).

In molti casi i beni, i servizi e le opere ad impatto ambientale ridotto comportano dei **risparmi nelle fasi di uso e fine vita**, pertanto l'adozione dell'LCC consente di stimare gli eventuali benefici economici oltre che ambientali apportati da una scelta d'acquisto verde rispetto ad una non verde.

FASI DI UN APPALTO IN CUI INTEGRARE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

1. Identificazione delle esigenze e delle migliori soluzioni per soddisfarle
2. Definizione dell'oggetto dell'appalto
3. Definizione delle specifiche tecniche dell'oggetto dell'appalto (art.34 "vecchio" – 57 "nuovo" *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* richiamato anche nell'83 *Bandi e avvisi*, 68 "vecchio" – 79/All.II.5 "nuovo" *Specifiche tecniche*, 69 "vecchio" – 80/All. II.5 "nuovo" *Etichettature*) e relativi mezzi di prova (art. 82 "vecchio" – 105/All. II.8 "nuovo" *Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*)
4. Selezione dei candidati (rif. a SGA art.87 "vecchio" -)
5. Aggiudicazione (art. 95 + 96 "vecchio" – 108/All. II.8 "nuovo")
6. Esecuzione (art. 100 "vecchio" – 113 "nuovo")

I CAM IN EVIDENZA FIN DALL'OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto evidenzia la sostenibilità ambientale e, ove presente, la sostenibilità sociale, in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali nella procedura di gara.

Le stazioni appaltanti dovrebbero indicare sempre nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.



FASI DI UN APPALTO IN CUI INTEGRARE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

1. Identificazione delle esigenze e delle migliori soluzioni per soddisfarle
2. Definizione dell'oggetto dell'appalto
3. Definizione delle specifiche tecniche dell'oggetto dell'appalto (art.34 "vecchio" – 57 "nuovo" *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* richiamato anche nell'83 *Bandi e avvisi*, 68 "vecchio" – 79/All.II.5 "nuovo" *Specifiche tecniche*, 69 "vecchio" – 80/All. II.5 "nuovo" *Etichettature*) e relativi mezzi di prova (art. 82 "vecchio" – 105/All. II.8 "nuovo" *Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*)
4. Selezione dei candidati (rif. a SGA art.87 "vecchio" -)
5. Aggiudicazione (art. 95 + 96 "vecchio" – 108/All. II.8 "nuovo")
6. Esecuzione (art. 100 "vecchio" – 113 "nuovo")

I CAM CONTENGONO LE SPECIFICHE TECNICHE E I CRITERI PREMIANTI DA INSERIRE NEI DOCUMENTI DI GARA

Art. 68. "vecchio" – Art. 79/All. II.5 Parte IIA "nuovo"

Specifiche tecniche (Codice Appalti)

1. Le specifiche tecniche sono **inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture**. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.



I CAM INDICANO COME EFFETTUARE LA VERIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE E DEI CRITERI PREMIANTI

Art. 69. "vecchio" – Art. 79/All. II.5 Parte IIB "nuovo"

Etichettature (Codice Appalti)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi **con specifiche caratteristiche ambientali**, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'**etichettatura specifica come mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.



I CAM INDICANO COME EFFETTUARE LA VERIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE E DEI CRITERI PREMIANTI

Art. 69. "vecchio" – Art. 79/All. II.5 Parte IIB "nuovo"

Etichettature (Codice Appalti)

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica **accettano tutte le etichettature** che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti **equivalenti**.



Etichettature ambientali

Con etichetta o dichiarazione ambientale si intende una **“asserzione che indica gli aspetti ambientali di un prodotto o servizio”**.

Obiettivo: promuovere la domanda e l'offerta di prodotti e servizi in grado di causare minor danno all'ambiente.

Gli acquirenti pubblici possono fare riferimento ai criteri ambientali stabiliti nell'ambito dei sistemi di ecoetichettatura per definire le specifiche tecniche che un prodotto/servizio deve rispettare o per stabilire delle soglie di premialità nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le eco-etichette **valgono come mezzo di prova** del possesso dei requisiti richiesti **ma devono essere accettati anche altri mezzi di prova equivalenti**.

Etichettature ambientali

Esistono tre diversi tipi di etichettature ambientali, istituite dalle norme ISO serie 14020:

- ◆ **TIPO I:** Etichette ecologiche volontarie basate su un **sistema multicriteria** che considera l'**intero ciclo di vita del prodotto**, sottoposte a **certificazione esterna da parte di un ente indipendente** (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);
- ◆ **TIPO II:** Etichette ecologiche che riportano **auto-dichiarazioni ambientali** da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l'intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: "Riciclabile", "Compostabile", ecc.). (ISO 14021);
- ◆ **TIPO III:** Etichette ecologiche che riportano **dichiarazioni basate su parametri stabiliti** e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un **controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile**. Tra di esse rientrano, ad esempio, le "Dichiarazioni Ambientali di Prodotto". (ISO 14025).

Etichette ambientali di Tipo I

Esempi

- ✓ rispetto di **valori soglia, valori minimi**
- ✓ controllo di **parte terza** indipendente e consultazione delle parti interessate
- ✓ **multicriteri (energia, acqua, rifiuti...)**
- ✓ considerazioni relative al **ciclo di vita**
- ✓ **selettività ed eccellenza ambientale**
- ✓ **funzionalità** del prodotto




Ecolabel UE disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein); sono 414 le licenze Ecolabel UE attualmente in vigore in Italia, per un totale di 13243 prodotti/servizi, distribuiti in 17 gruppi di prodotti.


A LIVELLO UE <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>



“Blauer Engel” (Germania): nato nel 1978, è la certificazione ecologica di prodotto tedesca
www.blauer-engel.de



“Nordic Swan” (Paesi nordici: Danimarca, Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia)
<http://www.nordic-ecolabel.org>



Sistemi volontari, pubblici, con certificazione di parte terza indipendente




Dove trovare prodotti e servizi certificati Ecolabel Europeo

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati>

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/servizi-certificati>

<http://ec.europa.eu/ecat/>



Asserzioni ambientali auto-dichiarate – Tipo II

Esempi



PANNELLO ECOLOGICO

100% legno riciclato



Carta a pH neutro



CONTENUTO
RICICLATO



PRODOTTO
RICICLABILE

✓ Includono tutte le dichiarazioni, le etichette, i simboli di valenza ambientale presenti sulle confezioni dei prodotti, sugli imballaggi, o nelle pubblicità utilizzati dagli stessi produttori come **strumento di informazione ambientale**;

✓ **Non** esistono **criteri o prestazioni minime** da rispettare;

✓ **Non** c'è **verifica** obbligatoria di una parte terza, ma possono essere anche supportate da certificazioni di terza parte;

✓ Riguardano in genere un **singolo aspetto ambientale**

Dichiarazioni ambientali -Tipo III

Esempi

- ◆ Dichiarazione volontaria sviluppata da un produttore, utilizzando uno strumento tipo LCA che quantifica gli impatti ambientali che i propri prodotti o servizi causano durante il ciclo di vita. Quindi: presentazione di **dati ambientali quantificati**;

- ◆ **Non selettive**, ma per **facilitare il confronto** tra i prodotti;

- ◆ Confronto basato su **parametri standardizzati** per categoria di prodotto;

- ◆ **Multicriteri (energia, acqua, rifiuti...)**;

- ◆ Considerazioni relative al ciclo di vita.



Programma svedese
Environmental Product
Declarations, EPD
(www.environdec.com)

Gestione forestale responsabile

Esempio di marchio di settore



FSC - Forest Stewardship Council è un'organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni.

- Certificazione della gestione forestale (FM Forest Management) e della rintracciabilità di prodotto (COC Chain Of Custody)
- www.fsc-italia.it



Programme for Endorsement of Forest Certification schemes

- Certificazione della gestione forestale (FM Forest Management) e della rintracciabilità di prodotto (COC Chain Of Custody)
- Marchio nato come alternativa adeguata al caso di proprietà forestali di piccole dimensioni
- www.pefc.it

Tali sistemi attraverso un controllo dell'intera filiera e tracciabilità dei prodotti mirano a combattere in particolare il fenomeno dell'importazione di materiale da deforestazione illegale ancora diffusa in Europa.



STANDARD 100 by OEKO-TEX

Esempio di marchio di settore

Sistema di controllo e certificazione **indipendente e uniforme a livello internazionale** per le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti del **settore tessile** ad ogni livello di lavorazione, oltre che per i materiali accessori utilizzati.

I requisiti coprono:

- ✓ Regolamentazioni di legge come coloranti azoici, formaldeide, pentaclorofenolo, cadmio nichel, ecc.
- ✓ Numerose sostanze chimiche pericolose per la salute, anche se non ancora regolamentate per legge.
- ✓ Dei requisiti degli allegati XVII e XIV del Regolamento Europeo sulle sostanze chimiche REACH e della lista ECHA delle sostanze candidate SVHC, se questi sono rilevanti per prodotti tessili e abbigliamento o accessori secondo la valutazione del gruppo di esperti OEKO-TEX®.
- ✓ Requisiti della normativa americana US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) per il piombo.
- ✓ Numerose classi di sostanze rilevanti anche per l'ambiente

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE



Il Commercio Equo e Solidale viene definito dalla "Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale" come un **approccio alternativo al commercio convenzionale**.

Promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.

Consiste in una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: produttori, lavoratori, Botteghe del Mondo, importatori e consumatori.

Il suo scopo è riequilibrare i rapporti con i Paesi economicamente meno sviluppati, migliorando l'accesso al mercato e le condizioni di vita dei produttori svantaggiati, attraverso una più equa distribuzione dei guadagni.

I CAM INDICANO COME EFFETTUARE LA VERIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE E DEI CRITERI PREMIANTI

Art. 69. "vecchio" – Art. 79/All. II.5 Parte IIB "nuovo"

Etichettature (Codice Appalti)

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a esso non imputabili, la **stazione appaltante accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante**, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.



Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova

Art. 82 "vecchio" – All. II.8 Parte IIB "nuovo" (Codice Appalti)

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una **relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova** di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «**organismo di valutazione della conformità**» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa comunitaria dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

Le stazioni appaltanti accettano **altri mezzi di prova appropriati**, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

FASI DI UN APPALTO IN CUI INTEGRARE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

1. Identificazione delle esigenze e delle migliori soluzioni per soddisfarle
2. Definizione dell'oggetto dell'appalto
3. Definizione delle specifiche tecniche dell'oggetto dell'appalto (artt.34 "vecchio" – 57 "nuovo" *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* richiamato anche nell'83 *Bandi e avvisi*, 68 "vecchio" – 79/All.II.5 "nuovo" *Specifiche tecniche*, 69 "vecchio" – 80/All. II.5 "nuovo" *Etichettature*) e relativi mezzi di prova (art. 82 "vecchio" – 105/All. II.8 "nuovo" *Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*)
4. Selezione dei candidati (rif. a SGA art.87 "vecchio" -)
5. Aggiudicazione (art. 95 + 96 "vecchio" – 108/All. II.8 "nuovo")
6. Esecuzione (art. 100 "vecchio" – 113 "nuovo")

I CAM INDICANO COME EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI

Art. 87 "vecchio" Codice degli Appalti *Certificazione delle qualità ambientali*

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per **attestare il rispetto da parte dell'operatore economico** di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al **sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS)** o a **altri sistemi di gestione ambientale** nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.



I CAM INDICANO COME EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI

- ◆ La certificazione ambientale è uno strumento con il quale si dimostra il proprio impegno verso l'ambiente. Principalmente si tratta di certificazioni che qualificano il Sistema di Gestione Ambientale di una organizzazione, pubblica o privata, e che quindi approfondiscono la qualità dei processi interni ed esterni all'organizzazione, ovviamente dal punto di vista ambientale. Le certificazioni più diffuse in materia di gestione ambientale sono la norma ISO 14001 e la registrazione EMAS.
- ◆ Nell'ambito delle procedure di acquisto pubbliche possono essere richieste, **in fase di selezione dei candidati, come mezzo di prova della capacità di eseguire un servizio o un'opera adottando specifiche misure di gestione ambientale. Devono essere accettate anche prove equivalenti.**

ISO14001

La norma ISO 14001:2015 è una **norma internazionale che definisce le modalità per predisporre un sistema di gestione ambientale (SGA) efficace**. Progettata per affrontare il delicato equilibrio tra il mantenimento del profitto e la riduzione dell'impatto ambientale dei processi dell'organizzazione.

Insieme ad EMAS costituisce lo strumento principale per la certificazione del SGA.

Il SGA comprende la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per la conduzione aziendale della variabile ambiente e l'incremento dell'efficienza ambientale di un'azienda. La documentazione che descrive complessivamente il sistema di gestione ambientale e i mezzi per raggiungere gli obiettivi stabiliti è costituita dalla politica ambientale, dal manuale di gestione ambientale e dal piano di gestione ambientale.



EMAS

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno **strumento volontario proposto dalla Comunità Europea** ed al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) **per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale.**

La terza revisione è avvenuta nel 2009 con il nuovo Regolamento n. 1221, EMAS III. In data 18-set-2017 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1505/2017 della Commissione che modifica gli allegati I, II e III del Reg. (CE) 1221/2009 EMAS; di fatto per recepire le novità introdotte dalla ISO 14001/2015.

La registrazione EMAS è garanzia di rispetto della normativa ambientale, presenza di obiettivi di protezione e miglioramento ambientale ben definiti, conoscenza degli impatti ambientali delle attività dell'organizzazione, presenza di personale formato sugli aspetti ambientali significativi dell'attività dell'organizzazione.

LE VERIFICHE... per riassumere.

Rientrano tra i metodi di verifica le **certificazioni di prodotto** (eco-etichette), la presenza di **sistemi di gestione ambientale certificati**, la **documentazione tecnica del fabbricante**, le **prove di laboratori accreditati**.

Attestano la conformità di un bene/servizio ai criteri ambientali richiesti nell'ambito di una procedura di acquisto pubblica e devono essere stabilite in fase di progettazione e redazione della documentazione di gara ed essere chiaramente riportate all'interno di quest'ultima.

L'acquirente deve stabilire quali siano i mezzi di prova più appropriati caso per caso ma non può restringere il campo alle certificazioni, ove si tratti di strumenti volontari, come nel caso delle ecoetichette di tipo I, di ISO14001 o di EMAS.

FASI DI UN APPALTO IN CUI INTEGRARE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

1. Identificazione delle esigenze e delle migliori soluzioni per soddisfarle
2. Definizione dell'oggetto dell'appalto
3. Definizione delle specifiche tecniche dell'oggetto dell'appalto (artt.34 "vecchio" – 57 "nuovo" *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* richiamato anche nell'83 *Bandi e avvisi*, 68 "vecchio" – 79/All.II.5 "nuovo" *Specifiche tecniche*, 69 "vecchio" – 80/All. II.5 "nuovo" *Etichettature*) e relativi mezzi di prova (art. 82 "vecchio" – 105/All. II.8 "nuovo" *Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*)
4. Selezione dei candidati (rif. a SGA art.87 "vecchio" -)
5. Aggiudicazione (art. 95 + 96 "vecchio" – 107-108 + All. II.8 "nuovo")
6. Esecuzione (art. 100 "vecchio" – 113 "nuovo")

AGGIUDICAZIONE E OEPV

Art. 95 + 96 “vecchio” – 107-108 + All. II.8 “nuovo”

1. (...) le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla **base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** o sulla base dell'elemento prezzo **o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (*)** (...).

4. (...) In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di **criteri oggettivi**, quali gli aspetti qualitativi, **ambientali** o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

(*) Non approfondito il tema del costo del ciclo di vita (si veda art. 96 o All. II.8)

FASI DI UN APPALTO IN CUI INTEGRARE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

1. Identificazione delle esigenze e delle migliori soluzioni per soddisfarle
2. Definizione dell'oggetto dell'appalto
3. Definizione delle specifiche tecniche dell'oggetto dell'appalto (art.34 "vecchio" – 57 "nuovo" *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* richiamato anche nell'83 *Bandi e avvisi*, 68 "vecchio" – 79/All.II.5 "nuovo" *Specifiche tecniche*, 69 "vecchio" – 80/All. II.5 "nuovo" *Etichettature*) e relativi mezzi di prova (art. 82 "vecchio" – 105/All. II.8 "nuovo" *Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*)
4. Selezione dei candidati (rif. a SGA art.87 "vecchio" -)
5. Aggiudicazione (art. 95 + 96 "vecchio" – 108/All. II.8 "nuovo")
6. Esecuzione (art. 100 "vecchio" – 113 "nuovo")

I CAM PREVEDONO IL RISPETTO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

I **requisiti per l'esecuzione dell'appalto** descrivono le modalità e i termini con cui l'aggiudicatario dovrà realizzare il contratto di fornitura, l'esecuzione di un servizio o la realizzazione di un'opera.

Art. 100 "vecchio" – Art. 113 "nuovo" (Codice degli Appalti)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere **requisiti particolari per l'esecuzione del contratto**, purchè siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni **possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali**.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.



L'APPALTO E' STATO AGGIUDICATO: COME E' ANDATA NEL COMPLESSO?

- 1. Monitoriamo i ns risultati:** volumi di spesa verde/non verde, facilità/difficoltà di applicazione dei CAM, risultati positivi/negativi/inediti, ecc.
- 2. Comuniciamoli:**
 - Agli amministratori, alla dirigenza, ai colleghi, ...
 - Agli utenti
 - Al mercato
 - Agli Enti: MITE, Regioni, CM, ...
- 3. ... e confrontiamoci** (internamente e se necessario con altri livelli) **per un miglioramento continuo.**



presentano

AcquistiPA^{'23}

Ciclo di formazione continua sugli strumenti di acquisto, monitoraggio e gestione della PA

Formazione finanziata con i fondi del Soggetto Aggregatore



18 aprile 2023

9.30 - 12.30

Criteri Ambientali Minimi nei servizi di organizzazione e realizzazione Eventi

INTERVERRANNO

Marco Glisoni

ARPA Piemonte

Luca Dolino / Emilia Obialero

Comune di Torino

Marco Niro

APPA Trento

ISCRIZIONI

anci.piemonte.it/18apr23





presentano

AcquistiPA'23

Ciclo di formazione continua sugli strumenti di acquisto, monitoraggio e gestione della PA

Formazione finanziata con i fondi del Soggetto Aggregatore



27 aprile 2023

9.30 - 12.30

ARREDI: i nuovi Criteri Ambientali Minimi

INTERVERRANNO

Luana Scaccianoce

Arpa Piemonte

Luca Galeasso

Environment Park

Daniele Bergamasco

Catas S.p.A.

Massimiliano Di Biase

Mobilferro S.N.C.

ISCRIZIONI

anci.piemonte.it/27apr23



PROGETTO ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI

ISCRIZIONI ALLA NEWSLETTER A.P.E.:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda21/ape/newsletter-ape>

ESPERTO GPP RISPONDE: gpp@creiamopa.sogesid.it